



Repertorio n. 80265 Raccolta n. 28233
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette ed il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 10,30 e 11,00
in Lucca, Piazza della Concordia n.15,
(21.09.2017)

avanti a me Dr. Giuseppe LOSITO notaio in Lucca, con studio in Piazza S. Frediano n.18, iscritto al Collegio dei Notai del Distretto di Lucca,

è presente:

* **Bertoncini Andrea** nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 10 agosto 1971, cf. BRT NDR 71M10 C236B, residente a Lucca, Via della Billona n.60/B, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legittimo rappresentante della società:

- "SOGGETTO GESTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LUCCA S.r.l." abbreviabile in "E.R.P. LUCCA S.r.l." con sede in Lucca, Piazza della Concordia n.15, capitale sociale euro 2.010.000,00 (duemilionidiecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca ed avente codice fiscale 92033160463 e Partiva Iva 01940120460 e presso la CCIAA di Lucca al n.182547 del REA.

Registrato a Lucca
il: 28/09/2017
al N° 314 Serie II

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta che mi dichiara qui riunita, in seconda convocazione, per questo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Revisione Statuto di E.R.P. Lucca S.r.l. - in attuazione delle previsioni contenute nel D.Lgs. n.175/2016 - Determinazioni. -

A norma dell'art.9) dello statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea il costituito signor Bertoncini Andrea il quale, constatato e fatto constatare:

- che è presente l'Organo Amministrativo della società in persona di esso costituito comparente nella sua qualità di Amministratore Unico;

- che sono presenti, in qualità di soci, i Comuni, in persona dei Sindaci ed in virtù di deleghe che, riscontrate regolari dal Presidente, vengono conservate negli atti sociali, come risulta dall'elenco che, in documento separato, previa lettura e sottoscrizione, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che i Comuni intervenuti rappresentano la quota di capitale sociale pari a complessivi euro 1.541.802,00 (un milione cinquecento quarantadue euro e ottanta due centesimi) pari al 76,72 %;

- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti i signori:
* Palestini Dr. Andrea nato a Viareggio il 5 febbraio 1961, ivi residente, Via Fratelli Rosselli n.23 (Presidente);
* Del Grande Dr.ssa Alisia nata a Lucca il 15 maggio 1971, residente a Porcari, Via Pacconi n.82/A (sindaco Effettivo);

* Lenzi Dr. Paolo nato a Castelnuovo di Garfagnana il 3 maggio 1963, residente a Pieve Fosciana, frazione Sillico, Via del Pozzo n.4 (Sindaco Effettivo);

- che l'identificazione e la legittimazione dei presenti a partecipare all'assemblea sono state eseguite dal Presidente stesso;

- che l'odierna assemblea è stata convocata nei modi e termini di legge e di statuto;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra trascritto.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passando all'unico punto all'ordine del giorno espone ai presenti i motivi che impongono la revisione dello statuto attuale per recepire le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016.

Il Presidente dà lettura ai presenti del nuovo testo dello statuto, coordinato con le modifiche da apportare, illustrando all'assemblea quelle più rilevanti.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente e consapevole delle necessità di quanto prospettato, per alzata di mano *all'unanimità*

delibera

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale in tutti i suoi articoli, uno per uno e così nel suo complesso, nella versione come sopra letta dal Presidente, composta complessivamente da 20 (venti) articoli.

Detto nuovo testo di statuto sociale, in documento separato, previa sottoscrizione, si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Non essendovi altro da deliberare e nessuno dei presenti

avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore

12.05 e 12.15.

Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale del quale, unitamente allo statuto, ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive.


Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mio pugno su di un foglio per facciate due oltre la presente fin qui.


*Le parti di vertenza per la e per la da
"Luzi" e "E. P. P.":*

*Parti di vertenza
per la e per la cancellate da me per
letta al comparente e l'offerte.*

Indice Bertone

[Signature]





Comuni partecipanti all'Assemblea dei Soci di E.R.P. Lucca S.r.l. del 21 settembre 2017

ALLEGATO "A"
Repertorio N. 526
Raccolta N. 28233

1. Comune di Lucca con sede in Via Santa Giustina, n.6 - P.I. 00378210462 – Quota societaria: 23,43%
2. Comune di Altopascio con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 24 C.F. e P.I. 00197110463 - Quota societaria 2,53%
3. Comune di Bagni di Lucca con sede in Via Umberto I, 103 – C.F. 00211170469 – Quota societaria: 1,27%
4. Comune di Barga con sede in Via di Mezzo, 45 – P.I. 00369370465 – Quota societaria: 1,89%
5. Comune di Borgo a Mozzano con sede in Via Umberto I, 114 – C.F. 80003890466 – Quota societaria: 1,41%
6. Comune di Camaiore con sede in Piazza San Bernardino da Siena, 1 – P.I. 00190560466 – Quota societaria: 6,76%
7. Comune di Camporgiano con sede in Piazza Roma, n,1 – C.F. 00398710467 – Quota societaria: 0,66%
8. Comune di Careggine con sede in Via Carrari, n. 12 – C.F. e P.I. 00398730465 – Quota societaria: 0,39%
9. Comune di Castelnuovo Garfagnana con sede in Via Vallisneri, n.1 – P.I. 00204360465 – Quota societaria: 2,40%
10. Comune di Coreglia Antelminelli con sede in Piazza Antelminelli, 8 – C.F. 00357880467 – Quota societaria: 0,78%
11. Comune di Forte dei Marmi con sede in Piazza Dante, n.1 – C.F. 00138080460 – Quota societaria: 2,62%
12. Comune di Fosciandora con sede in Via Roma, n.6 – C.F. 00420440463 – Quota societaria: 0,10%
13. Comune di Minucciano con sede in Piazza Chiavacci, n.1 – C.F. 00316330463 – Quota societaria: 0,58%
14. Comune di Molazzana con sede in Via Parco Rimembranza, n. 11 – C.F. 00337570469 – Quota societaria 0,26%
15. Comune di Pescaglia con sede in Via Roma, 2 – C.F. 80003910462 – Quota societaria: 0,74%
16. Comune di Piazza al Serchio con sede in Via G. Marconi, n.6 – C.F. 00390480465 – Quota societaria: 0,74%
17. Comune di Pietrasanta con sede in Piazza Matteotti, 29 – C.F. e P.I. 00188210462 – Quota societaria: 7,35%
18. Comune di Pieve Fosciana con sede in Via San Giovanni, n.48 – C.F. 00423460468 – Quota societaria: 0,74%
19. Comune di Porcari con sede in Piazza Felice Orsi, 1 – C.F. 00383070463 – Quota societaria: 1,60%
20. Comune di Viareggio con sede in Piazza Nieri e Paolini, 1 – C.F. 00274950468 – Quota societaria: 19,93%
21. Comune di Villa Basilica con sede in Via Roma, 1 – C.F. 00285420469 – Quota societaria 0,54%

Capitale Sociale dei 21 Comuni partecipanti, pari a € 1.541.802,00, corrispondente al 76,72 % delle Quote societarie di E.R.P. Lucca S.r.l.

Amministratore Unico
di E.R.P. Lucca S.r.l.

Dott. Andrea Bertocchi





Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text in the upper section of the page, appearing to be a list or series of notes.

Handwritten text in the middle section of the page, continuing the list or notes.

Handwritten text in the lower-middle section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

STATUTO della società a responsabilità limitata
"SOGGETTO GESTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA
PROVINCIA DI LUCCA S.r.l." abbreviabile in
"E.R.P. LUCCA S.r.l."

TITOLO I

Denominazione - sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1 Denominazione

Tra i Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Careggine, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Fosciandora, Galliciano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano-Giuncugnano, Stazzema, Vagli Sotto, Fabbriche di Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica e Villa Collemandina è costituita una società a responsabilità limitata denominata "Soggetto Gestore dell'Edilizia Residenziale Pubblica s.r.l. della Provincia di Lucca" abbreviabile in "E.R.P. Lucca s.r.l."

La società è costituita ai sensi della legge regionale Toscana 3 novembre 1998, n.77 al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art.5 comma primo di tale legge in virtù di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di LODE e tutte le altre funzioni che LODE ovvero i singoli comuni intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.

La società opera nel rispetto dei principi della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in tema di diritto degli individui ad un alloggio adeguato e di protezione ed assistenza alla famiglia.

Art. 2 Sede

La società ha sede legale nel Comune di Lucca all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

La società potrà aprire uffici e sedi secondarie sul tutto il territorio della Provincia di Lucca, con decisione dell'Organo Amministrativo.

Art.3 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata nelle forme di legge con delibera assunta dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4 Oggetto sociale

La società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite da LODE le seguenti attività:

a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art.3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998,

ALLEGATO "B"
Repertorio N. 80265
Raccolta N. 28723

- n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni;
- b) tutte o parte le funzioni individuate all'art.4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n.77 nella eventualità che i Comuni medesimi intendano conferire al Gestore tale attività;
- c) l'acquisizione, la cessione, la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati;
- d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero promuovendo la costituzione di società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del t.u. n.267/2000, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati;
- e) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie;
- f) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato, secondo la legislazione vigente;
- g) la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altri siano necessari sul patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;
- h) esecuzione delle direttive di LODE relative alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo dei Comuni soci, anche mediante la costituzione e/o la partecipazione, maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi immobiliari aperti e chiusi, ed ogni altra forma consentita dalle vigenti leggi;
- i) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, in esecuzione delle direttive di LODE, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale, in favore dei Comuni associati od altri soggetti pubblici e privati, mediante la partecipazione ad altre società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 del t.u. n.267/2000

ovvero a società di scopo;

l) tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta di immobili di edilizia residenziale e non, sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera b) del presente articolo nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati; la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;

m) assunzione e negoziazione di finanziamenti e concessione di garanzie di qualunque tipo, nell'interesse dei Comuni soci anche in attuazione del disposto del punto 4.1) dell'Allegato 2 alla Delibera n. 109 del 26 giugno 2002 della Regione Toscana.

In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo prevalente in favore dei soci, e comunque in modo strettamente strumentale al perseguimento degli interessi dei medesimi.

TITOLO II

Forme d'intervento


Art. 5 Forme d'intervento

Per il conseguimento dello scopo sociale, ERP Lucca s.r.l.:

1. nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della concertazione con le forze sociali e degli indirizzi della Conferenza LODE e della Regione Toscana, si adopererà per favorire la gestione unitaria, efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare destinato ad ERP e in generale alla locazione e all'edilizia abitativa e curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nella convenzione stipulata in forza dell'art. 30 del t.u. 267/2000 tra gli enti associati per la costituzione di LODE, con la finalità di corrispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli utenti e dei cittadini.

2. Si adopererà inoltre per la tutela e lo sviluppo del principio del valore sociale degli alloggi pubblici ed in particolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di abitazione delle categorie socialmente deboli;

3. si adopererà per la salvaguardia dei diritti acquisiti dai cittadini utenti dell'ERP nonché delle forme di cogestione già in essere, valorizzando le forme di autogestione degli utenti e di responsabilizzazione diretta degli utenti stessi nella gestione degli immobili.



Luca Bertorelli

4. si ispirerà ai principi dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, in coerenza con le priorità indicate dalla LODE in merito al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare dei Comuni associati e in attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici;

5. perseguirà il recupero delle aree dismesse e degradate nei centri storici e nelle periferie con ogni utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale, sociale e dell'efficienza ed efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei Comuni associati secondo le direttive impartite da LODE e dai singoli Comuni;

6. promuoverà, nell'osservanza degli indirizzi della Conferenza LODE, la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e privati, costituire società, acquisire la partecipazione in altre società, anche consortili, emettere obbligazioni, promuovere fondi di rotazione e fondi immobiliari di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali;

7. si adopererà altresì per promuovere, sulla base delle direttive della Conferenza LODE e d'intesa con gli enti associati, le opportune forme di collaborazione con altre Società ed Aziende costituite al fine di attuare la normativa di cui alla L.R.T. 3 novembre 1998, n.77;

8. predisporrà studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, previa adeguata indagine di mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei territori dei Comuni associati;

9. la società riconosce la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica senza fini di speculazione privata e quale strumento essenziale di solidarietà economica per sovvenire il bisogno abitativo dei soggetti disagiati e opera nel rispetto di questi principi. La società adegua la sua azione agli obiettivi della programmazione, del coordinamento territoriale e della gestione democratica dell'edilizia residenziale pubblica;

10. la società favorisce l'esercizio dei diritti sindacali degli utenti del patrimonio abitativo pubblico ed il loro ricorso alle forme di patronato e assistenza sociale liberamente scelte; riconosce la contrattazione quale condizione per un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici società/utenti, e riconosce la autogestione quale misura di garanzia, nel reciproco interesse degli utenti, dalla imparzialità del buon andamento della

gestione/amministrazione del patrimonio abitativo pubblico. La società riconosce ed applica gli accordi e protocolli d'intesa stipulati a livello nazionale e locale, in materie di edilizia residenziale pubblica, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale. La società adotta specifici regolamenti attuativi degli accordi e protocolli d'intesa, in materia di edilizia residenziale pubblica, stipulati dalla stessa società ovvero dalla conferenza Lode, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.

Con riferimento alle attività di cui al precedente articolo 4 e alle forme di intervento di cui al presente articolo è stabilito che oltre l'ottanta per cento del fatturato della ERP LUCCA S.r.l. venga effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Comuni Soci e che la produzione ulteriore risulta consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società.

TITOLO III

Soci

Art. 6 Soci

Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi soggetti partecipanti, sono soci i Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Careggine, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Fosciandora, Galliciano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano-Giuncugnano, Stazzema, Vagli Sotto, Fabbriche di Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica e Villa Collemandina.

A tali soci è riservato il 100% del capitale sociale.

Le quote saranno ripartite tra i Comuni Soci in base alle quote previste dalla Tabella allegata alla Convenzione per la Costituzione della Conferenza LODE.

Ogni socio non potrà assumere una quota superiore al 30% del capitale sociale.


Ogni aumento di capitale dovrà essere disposto ed attuato in modo che siano rispettate le norme sulla composizione del capitale sociale previste dal presente articolo.

TITOLO IV

Capitale Sociale

Art. 7 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di EURO 2.010.000,00 (duemilioneidiecimila virgola zero) suddiviso in quote multiple di un Euro.



Indice Santucci

I versamenti sulle quote sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Art. 8 Modalità trasferimento delle quote - Diritto di prelazione

Nel caso in cui un socio intenda trasferire tutte o parte delle proprie quote, perché non presenti nel territorio comunale immobili destinati ad edilizia economica e popolare sovvenzionata dovrà - indicando il valore delle quote che intende trasferire, le modalità dell'eventuale pagamento - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta deve comunicarlo a tutti i soci.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni a pena di decadenza dal ricevimento del suddetto avviso, devono comunicarlo all'Organo Amministrativo, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più soci le quote devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alla quota posseduta, ma sempre in modo che sia acquistata l'intera partecipazione per la quale taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

Qualora gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione, il socio che ha manifestato la volontà di trasferire la propria quota può recedere dalla società. In questo caso, in deroga a quanto previsto dal codice civile, è previsto che il valore della quota sia determinato in base valore nominale.

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 9 Assemblea

L'Assemblea è composta di tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il presidente dell'Assemblea dei soci è il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico. In caso di loro mancanza, la presidenza dell'Assemblea è affidata ad un consigliere di amministrazione nominato a maggioranza dai soci ed in caso di mancanza di tutti gli amministratori dal rappresentante di un socio anch'esso nominato a maggioranza dall'Assemblea.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale

allontanamento di intervenuti, verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o dall'Amministratore Unico presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, con mezzi (pec, raccomandata, telegramma, telefax) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'eventuale adunanza in seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine come previsto dal 2° comma dell'articolo 2364 del codice civile.

In assemblea dei soci ogni singolo socio è rappresentato dal Sindaco pro-tempore o da persona da lui delegata. La delega non può essere attribuita a dipendenti della società ERP Lucca Srl.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea; la redazione dei verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

I verbali dell'Assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico è necessaria la maggioranza qualificata uguale o superiore al 65% delle quote di partecipazione alla società e con il 50% + 1 dei soci (o loro delegati).

Per l'approvazione del Bilancio è necessaria la maggioranza qualificata del 50% del capitale sociale e del 65% dei soci presenti all'assemblea.

L'Assemblea non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10 Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

Nei casi espressamente previsti dalla legge, è possibile nominare un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati

decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art.2382 del codice civile e coloro che si trovano in particolari condizioni previste da specifiche norme di legge.

Quando viene nominato un Organo Amministrativo Collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n.120.

I componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rinominabili e rieleggibili.

L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Segretario delle singole riunioni viene individuato di volta in volta dal Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nell'ambito territoriale dei Comuni soci.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o qualora la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Di regola fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente o via fax.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo costituiscono, fermo il disposto di cui all'art. 11, quinto comma e ferme restando le competenze del Comitato di Controllo Analogo di cui all'art. 16 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione e/o l'amministratore unico ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico è autorizzato a costituire commissioni o comitati tra i suoi membri ed anche con le partecipazioni di estranei, assegnandovi uno o più dei suoi membri ed aggregandovi anche persone estranee.

Esso potrà conferire ai suoi membri (congiuntamente o

separatamente), a detti comitati o commissioni, ed anche a suoi funzionari, dipendenti o estranei, alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinando le condizioni e le modalità.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.

I componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico hanno diritto ad un compenso annuo, fissato dall'Assemblea, in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente *ratione temporis* in materia, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle funzioni. E' vietato corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e indennità di fine mandato.

Art. 11 Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Nel caso sia nominato il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente è nominato direttamente dall'Assemblea dei soci, contestualmente alla nomina del Consiglio. L'Assemblea dei Soci può inoltre nominare un Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compenso aggiuntivo.

Il voto del Presidente, in caso di parità di voti nelle deliberazioni del Consiglio, determina la maggioranza.

Art. 12 Firma sociale e rappresentanza

La rappresentanza e la firma sociale sotto il timbro "E.R.P. Lucca srl", spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato di cui al successivo articolo 13, nei limiti delle deleghe ricevute.

Spetta altresì a quei Funzionari dipendenti della società che saranno designati dal consiglio o dall'Amministratore Unico mediante apposita procura. In questo caso il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico decideranno se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente, determinandone i limiti e le modalità.

Art. 13 Amministratore delegato

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, i componenti il Consiglio possono attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore e, nel caso non sia il Presidente, anche al Presidente previa autorizzazione espressa dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, conferisce all'Amministratore Delegato e, nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, al Presidente, tutte o alcune delle mansioni e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

L'Amministratore delegato è rimosso con atto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Organo di Controllo

La vigilanza sull'amministrazione e la revisione legale dei conti sono attribuite, a scelta dell'assemblea dei soci, ad un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti o, in alternativa, ad un sindaco unico, tutti scelti tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 15 Regolamento

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto è fatto rinvio al Regolamento sociale che, approvato a maggioranza assoluta dell'Assemblea, recherà la disciplina di dettaglio delle norme statutarie.

Art. 16 Controllo analogo degli Enti Pubblici Soci

La società ERP Lucca Srl opera secondo le modalità proprie degli affidamenti DIRETTI, rispondenti al modulo così detto "in house providing" e pertanto i soci, solo pubblici, esercitano sulla società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo è esercitato dall'assemblea dei soci mediante la nomina degli organi sociali in conformità a quanto previsto dal presente statuto e attraverso un apposito Comitato di Controllo Analogo Congiunto composto da otto membri, nominati dal LODE locale nella composizione seguente:

- un membro quale Presidente;
- un membro quale Vice Presidente;
- un membro quale rappresentante Area della Piana;
- un membro quale rappresentante Area della Media Valle;
- un membro quale rappresentante Area della Garfagnana;
- tre membri quali rappresentanti Area della Versilia.

Il Comitato di Controllo Analogo Congiunto è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società e i soci stessi, nonché di controllo sulla società stessa circa l'andamento dell'amministrazione.

Il Comitato di Controllo Analogo Congiunto delibera a maggioranza dei suoi membri.

A tal fine gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Comitato di Controllo Analogo congiunto:

- a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- b) i bilanci d'esercizio con la nota integrativa, la relazione sulla gestione ove dovuta e la relazione del Collegio sindacale;
- c) la relazione di cui all'articolo 2409 ter, comma 2° appena

depositata nella sede della società;

d) stipula di contratti il cui valore sia superiore a Euro 100.000,00;

e) le proposte di modifica dell'organigramma aziendale che potranno perfezionarsi con il solo parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo Congiunto, volto a verificare che venga garantito un assetto organizzativo tale da poter consentire il perseguimento dell'oggetto sociale;

f) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di Controllo Analogo Congiunto.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali anche al fine di consentire ai soci di assumere consapevolmente le relative determinazioni in ordine all'attività degli organi sociali: ciò al fine di consentire il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo in precedenza approvati dallo stesso Comitato e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

In ogni caso, gli atti di governance di cui alle precedenti lettere d) ed e) non possono essere perfezionati prima dell'acquisizione del consenso del Comitato di Controllo Analogo Congiunto.

Per l'esercizio del controllo, il Controllo Analogo Congiunto ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società; può altresì disporre l'audizione dei consiglieri di amministrazione, o dell'amministratore unico e delle figure apicali della società, i quali nella gestione ordinaria e straordinaria della società dovranno attenersi al rispetto delle precisazioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in atti fondamentali e vincolanti.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di contratti di servizio aventi contenuti determinati preventivamente dai soci tramite il Comitato di Controllo Analogo Congiunto.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società anche mediante richiesta formulata al Comitato di Controllo Analogo Congiunto.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla società.

L'organismo di controllo analogo congiunto qualora ravvisi, nell'esercizio della propria attività di indirizzo e di

controllo, eventuali irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto volto al chiarimento con la società, provvede prontamente a segnalarle agli organi delle amministrazioni socie anche tenuto conto della natura delle irregolarità riscontrate.

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art.17 Bilancio sociale ed utili

L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge, compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota, proposta dall'Amministrazione Unico o dal Consiglio di Amministrazione e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;
- b) la parte residua viene assegnata ai soci in proporzione delle quote possedute e dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione, deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Art. 18 Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea a norma delle disposizioni del codice civile.

Art. 19 Controversie sociali

Tutte le controversie tra i soci e società, fra i soci e gli amministratori e liquidatori sono devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca su ricorso della parte più diligente.

Art. 20 Norme di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al precedente art.15, si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e ove queste non dispongano, quelle in materia di società per azioni in quanto applicabili per analogia. Vista la natura pubblica della società, trovano ovviamente applicazioni anche le norme di volta in volta vigenti, che disciplinano in modo specifico questo tipo di società.

Giuseppe Bertone

